

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' METROPOLITANA D I FIRENZE

Contratto di appalto per la fornitura di n. 1 autocarro tre assi euro 6 D attrezzato con gru, prolunga idraulica “tipo jib”, cestello ple e gancio di traino da destinare al servizio Protezione Civile e Forestazione della Città metropolitana di Firenze – servizio protezione civile con contestuale permuta di n. 1 autocarro Iveco 190.26. targato FI00896

CIG 7880908B02

L'anno duemiladiciannove (2019) addì cinque (5) del mese di novembre, in Firenze, in una sala degli Uffici della Città metropolitana di Firenze, posti in Via Cavour n. 1, dinanzi a me Dott. Rocco Conte, Vice Segretario Vicario rogante della Città metropolitana di Firenze, come da Decreto del Sindaco Metropolitano n. 20 del 29/12/2017, autorizzato a rogare i contratti di cui l'Ente è parte, sono comparsi:

- **Dott.ssa Maria Cecilia Tosi**, nata a Tripoli (Libia) il 31/08/1957, la quale interviene ed agisce nel seguente contratto non in proprio, ma in nome e per conto della Città metropolitana di Firenze (di seguito nel presente atto “Stazione Appaltante”) con sede in Via Cavour n. 1 – Firenze (C.F. 80016450480), nella sua qualità di Dirigente della Direzione Patrimonio e TPL come da Decreto del Sindaco metropolitano n. 21 del 29/12/2017, in applicazione dell'art. 107 comma 3 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, nonché in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente, domiciliata per le funzioni presso la sede dell'Ente medesimo;

- **Sig. Lorenzo Ghetti**, nato a Firenze (FI) il 07/01/1973, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di Procuratore Generale, giusta Procura del 23/10/2009, Rep. n. 31.367 Fascicolo 5.667 registrata a Firenze il 28/10/2009 al n. 12618 Serie 1T, Notaio Dott. Tommaso Maurantonio, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, dell'Impresa Appaltatrice C.A. & P. Ghetti spa con sede legale in Sesto Fiorentino (FI), Loc. Osmannoro, Via A. Righi 71 (CAP 50019), C.F./Partita IVA e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze 00434920484, iscritta al n. 148381 del REA, in seguito "Fornitore".

Detti componenti, della cui identità personale e rispettive indicate qualità io Vice Segretario Vicario rogante sono certo, premettono che:

- a) con Determinazione Dirigenziale n. 804 del 30/04/2019, è stato tra l'altro stabilito di affidare l'esecuzione della fornitura di n. 1 autocarro, tre assi euro 6 D, idoneo al traino di rimorchi attrezzato con gru, prolunga idraulica e cestello, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 (in seguito denominato "Codice") da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice; contestualmente la Città Metropolitana di Firenze di cedere in permuta, nello stato di fatto e d'uso in cui si troverà al momento della consegna, con oneri ad esclusivo carico del Fornitore, il seguente mezzo: - Autocarro Iveco 190.26 con cassone ribaltabile trilaterale e gru targato FIM08996, anno di immatricolazione 1992 per un valore di mercato stimato in € 10.000,00;

- b) con Atto Dirigenziale n. 1708 in data 1/07/2019 sono stati approvati i verbali delle sedute del 26 giugno e 1 luglio 2019;
- c) con Determinazione Dirigenziale n. 1326 del 16/07/2019, esecutiva, è stato approvato il verbale della seduta pubblica del 12/07/2019 e la fornitura è stata aggiudicata, ai sensi dell'art. 32 c. 5 del Codice, in via non efficace, all'Impresa C.A. & P. Ghetti spa con sede legale in Sesto Fiorentino (FI), Loc. Osmannoro, Via A. Righi 71 (CAP 50019), per l'importo di € 245.000,00 oltre IVA, con un punteggio complessivo di 89,50 e un ribasso pari al 2%;
- d) con Determinazione Dirigenziale n. 1647 del 16/09/2019, a seguito della positiva verifica dei requisiti prescritti dal Codice e dalla L.R. 38/2007 e s.m. l'aggiudicazione disposta con Determinazione Dirigenziale n. 1326/2019 è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32 c. 7 del Codice;
- e) per la suddetta gara sono state effettuate, dalla Direzione responsabile della procedura di gara, le forme di pubblicità previste dalla normativa di cui al Codice;
- f) la spesa è finanziata con fondi del bilancio della Città metropolitana di Firenze;
- g) sono stati acquisiti dalla Stazione Appaltante i certificati che attestano il permanere dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del Codice e il DURC in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31 c. 4 e c. 5 del D.L. 69/2013, convertito in L. 98/2013;

- h) si dà atto che in data con prot. PR_FI_UTG_Ingresso_0105468_20190722 del 22/07/2019 è stata richiesta certificazione antimafia, non ancora pervenuta alla data odierna, per cui il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva, secondo quanto previsto dall'art. 92 del D.Lgs. 159/2011;
- i) dai controlli effettuati non risulta attiva per la Regione Toscana, nessuna convenzione da parte della Società Consip di cui all'art. 26 della L. n. 488/1999 e s.m., né sono presenti convenzioni del soggetto aggregatore Regione Toscana;
- j) in conseguenza della tipologia della fornitura non è richiesta la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), né sono previsti costi per la sicurezza.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - Responsabile del procedimento

Responsabile Unico del Procedimento ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 31 del Codice e Direttore dell'esecuzione del contratto è, per il presente appalto, il dott. Leonardo Ermini.

Direttore Operativo dell'esecuzione del contratto è il geom. Gianluca Giannetti.

ARTICOLO 3 - Oggetto del contratto e corrispettivo

Il Committente affida al Fornitore, che accetta, la fornitura relativa a n. 1 autocarro, tre assi euro 6 D, idoneo al traino di rimorchi, attrezzato con gru,

prolunga idraulica e cestello con le caratteristiche tecniche e alle condizioni stabilite nel Capitolato e nell'offerta tecnica per un importo complessivo di € 245.000,00 (euro duecentoquarantacinquemila/00) oltre Iva di legge.

ARTICOLO 4 - Modalità di esecuzione della fornitura

La fornitura verrà svolta sulla base del Capitolato nonché dell'offerta tecnica presentata in sede di gara e depositata agli atti. La consegna dovrà essere effettuata direttamente presso la sede del Centro mobile – Gruppo Operativo della Protezione Civile in Località La Chiusa, Calenzano (FI). Gli autocarri, le attrezzature e gli accessori dovranno essere accompagnati dal documento di trasporto dal quale risultino i riferimenti all'ordine (numero, data), il numero dei colli e la tipologia degli articoli. Saranno a carico del Fornitore eventuali danni che il materiale dovesse subire durante il trasporto e le operazioni di scarico.

ARTICOLO 5 - Cessione in permuta e ritiro veicolo usato

La Città Metropolitana di Firenze cederà in permuta, nello stato di fatto e d'uso in cui si troverà al momento della consegna n. 1 Autocarro Iveco 190.26 con cassone ribaltabile trilaterale e gru targato FIM08996, anno di immatricolazione 1992 per un valore di mercato stimato in € 10.000,00. L'autocarro dovrà essere ritirato a completa cura e spese del Fornitore presso il centro operativo di Protezione civile di Firenze in località La Chiusa – Calenzano (FI), a seguito di preventivi accordi e comunque non prima della consegna dell'autocarro nuovo e del disbrigo positivo delle pratiche di voltura. Il Fornitore dovrà intestarsi il veicolo usato ritirato, effettuando le relative pratiche presso un'agenzia della Città metropolitana di Firenze. Le spese, così come ogni responsabilità relativa al successivo utilizzo o commercializzazione del veicolo ceduto sono a

completo carico del Fornitore. In caso di mancato ritiro, trascorsi trenta giorni dalla comunicazione via Pec di autorizzazione al ritiro, lo stesso rientra nella disponibilità dell'Amministrazione; saranno addebitati al Fornitore i costi derivanti dal mancato ritiro.

La valutazione economica dei beni oggetto di permuta non dovrà avere nessun riferimento IVA, in quanto attività occasionale per la Città metropolitana di Firenze, che pertanto non emetterà fattura, ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.

ARTICOLO 6 – Verifica di conformità e garanzie

Come indicato all'art. 10 del Capitolato la verifica di conformità della fornitura viene effettuata nel luogo di consegna come indicato nel precedente art. 4. L'Amministrazione comunicherà al Fornitore il termine perentorio entro il quale dovranno svolgersi le operazioni di verifica, ai sensi dell'art. 102 del Codice. I beni che vengono deteriorati per l'esecuzione di prove e accertamenti sono a carico del Fornitore, al quale vengono restituiti nello stato in cui si trovano dopo le operazioni relative. I verificatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono accettare o rifiutare o dichiarare rivedibili i beni oggetto della verifica di conformità. Sono rifiutati i beni che risultano difettosi o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche. Possono essere dichiarati rivedibili quelli che presentano difetti di lieve entità, non risultando perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche, ma possono essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna. Il Fornitore è tenuto a conformare i beni nel termine indicato dall'Amministrazione.

La regolare verifica di conformità dei beni e la presa in consegna non

esonerano comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo ma vengano in seguito accertati.

Il periodo di garanzia, che decorre dal giorno del collaudo positivo dei beni, avrà una durata minima di 24 (ventiquattro) mesi, considerando la garanzia stessa scaduta non appena il termine venga raggiunto. Durante tale periodo il Fornitore dovrà intervenire a propria cura e spese per l'eliminazione di tutte le deficienze o difetti riscontrati, esclusi quelli facenti capo alla normale usura, nonché per il ripristino del regolare funzionamento delle attrezzature, entro un termine massimo di tre giorni dalla data di segnalazione dell'eventuale inconveniente; nell'eventualità che il tempo necessario alla riparazione sia superiore a giorni tre, il Fornitore è tenuta a fornire, in sostituzione di quello in riparazione, altro mezzo identico o con caratteristiche superiori. In caso di mancata fornitura del mezzo in sostituzione sarà applicata una penale di € 200,00 (duecento/00) al giorno. Gli interventi di riparazione o la sostituzione di parti dovranno avvenire esclusivamente presso officine autorizzate dalla Casa Costruttrice.

ARTICOLO 7 - Pagamento

Il pagamento del corrispettivo relativo al presente contratto sarà effettuato al Fornitore, con le modalità indicate all'art. 23 del Capitolato, previa acquisizione della relativa fattura e del certificato di regolarità contributiva, esclusivamente con le modalità indicate all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m..

In caso di esito negativo della verifica di regolarità contributiva e retributiva del Fornitore, del subappaltatore e/o subcontraente, è previsto l'intervento sostitutivo del Committente nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 30 c. 5 e c. 6 dello stesso Codice.

Il Fornitore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche indicato con nota del 19/09/2019 con l'impegno a comunicare al R.U.P. ed alla Direzione Servizi Finanziari del Committente, ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.

Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Città metropolitana di Firenze, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le violazioni alla Legge 136/2010 e s.m. comporteranno la risoluzione del contratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della suddetta Legge. Il pagamento di un importo superiore al limite di legge è soggetto alla verifica di cui al D.M. 40/2008.

Ogni eventuale cessione di credito relativa al presente contratto potrà effettuarsi con le modalità di cui all'art. 106 c. 13 del Codice.

La fattura elettronica, intestata alla Città metropolitana di Firenze C.F. 80016450480, P.IVA 01709770489 - Codice Univoco Ufficio (CUU) UF4TAE, deve essere inviata tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica". Nella fattura dovrà essere

specificato il CIG, nonché gli estremi del provvedimento di assunzione del relativo impegno di spesa, come comunicato dall'Ente al Fornitore.

Per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti).

ARTICOLO 8 - Cessione contratto, cause di risoluzione e recesso

In conformità a quanto disposto dall'art. 105 del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 dello stesso Codice.

Si dà luogo alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- per quanto previsto all'art. 108 c.1 e c. 2 del Codice;
- in caso di transazioni finanziarie, relative a tutte le attività di cui al presente contratto, non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge 136/2010;
- nel caso di cessione del contratto, in tutto o in parte;
- in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti generali e speciali;
- nel caso di violazione dei Codici di comportamento di cui all'art. 13.

Le cause di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e ritardo, nonché le modalità procedurali sono disciplinate e individuate nei relativi articoli del Codice.

Il Committente si riserva, ai sensi dell'art. 109 del Codice, la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento delle somme dovute per legge. E' fatto divieto al Fornitore di recedere dal contratto.

ARTICOLO 9 - Garanzia Fidejussoria

Ai sensi dell'art. 103 c. 1, del Codice, il Fornitore ha costituito la garanzia fideiussoria di € 12.250.00 (usufruendo delle agevolazioni previste dall'art. 93 c. 7 dello stesso Codice, come da certificazione ISO 9001 numero CERT 01773-97-AQ-FLR-SINCERT del 15/05/1997 emessa da DNV GL - Business Assurance) mediante polizza assicurativa n. 1/64322/96/171036311 rilasciata dalla Compagnia UnipolSai Assicurazioni spa, Agenzia Firenze, Subagenzia 536 in data 19/09/2019 con le previsioni espresse di cui al c. 4 del predetto art. 103, documento da ritenersi allegato al presente contratto, anche se non materialmente, in quanto depositato agli atti del fascicolo.

ARTICOLO 10 - Norme regolatrici

Il Fornitore dichiara di aver preso esatta conoscenza ed accettare senza riserve le condizioni, prescrizioni ed obblighi contenuti nel Capitolato speciale e si obbliga a realizzare l'appalto nel pieno e integrale rispetto di tutte le norme tempo per tempo vigenti, comunitarie, statali e regionali in materia di contratti pubblici e in particolare a rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro, retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti e collaboratori nonché le disposizioni e le prescrizioni che potranno essere impartite dal Direttore dell'esecuzione e dal RUP.

ARTICOLO 11 - Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto a carico del Fornitore sono state versate alla Tesoreria della Città metropolitana di Firenze con bonifico del 24/09/2019.

Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto verrà assoggettato all'imposta di registro in misura fissa (ai sensi dell'art. 11, Tariffa parte prima, del T.U.

approvato con DPR n. 131/1986), all'imposta di registro in misura del 3% (pari ad € 300,00) sul valore dell'autocarro oggetto di permuta e all'imposta di bollo in misura forfettaria per l'importo di € 45,00 (sul contratto originale e sugli allegati non soggetti a bollo fin dall'origine). Entrambe le imposte saranno assolte mediante MUI.

L'imposta di bollo pari a € 192,00 sugli allegati "A" e "B" al presente contratto è stata assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972, tramite Autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze Prot. n. 81225 del 19.07.2019.

ARTICOLO 12 - Controversie

In caso intervengano controversie nell'esecuzione del presente contratto o connesse allo stesso, trova applicazione la parte VI, titolo I "Contenzioso" del Codice, con esclusione dell'arbitrato. Qualora non venga raggiunto un accordo, per la definizione delle controversie è competente il Foro di Firenze.

ARTICOLO 13 - Codici di comportamento

Il Fornitore dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri collaboratori a qualsiasi titolo, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice adottato dalla Città metropolitana di Firenze che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto. Il Codice di comportamento della Città metropolitana, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 176 del 20 dicembre 2013, è consultabile al seguente indirizzo:

<http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente-2/codici-di-comportamento-e-disciplinari/>

ARTICOLO 14 - Tutela dati personali

Il Committente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m., informa il Fornitore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ARTICOLO 15 - Elenco Allegati

Allegati parte integrante:

Allegato "A" Capitolato Speciale di Appalto;

Allegato "B" Offerta economica.

Allegati al contratto depositati agli atti e firmati in modo digitale: Relazione tecnica illustrativa, schema di contratto approvati con Atto Dirigenziale n. 804 del 30/04/2019.

Allegati al contratto depositati agli atti e firmati in modo analogico:

Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva.

=====

Le parti, espressamente e d'accordo fra loro, esonerano me Vice Segretario Vicario rogante, dalla lettura degli allegati al presente atto, dichiarando di averne esatta conoscenza.

E richiesto io Vice Segretario Vicario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero tredici (13) pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma con me lo sottoscrivono con firma digitale con certificati di firma riconosciuti e validi.

Per la Città metropolitana di Firenze: F.to Maria Cecilia Tosi

Per la Ditta C.A. & P. Ghetti spa: F.to Lorenzo Ghetti

Il Vice Segretario Vicario: F.to Rocco Conte

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il Fornitore dichiara di aver adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il contenuto della clausola di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 del presente contratto.

Per la Ditta C.A. & P. Ghetti spa: F.to Lorenzo Ghetti

Ai sensi dell'art. 47 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 attesto la validità dei certificati di firma digitale utilizzati dai componenti per la sottoscrizione del presente atto ed allegati, da me accertati mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica./php>

“Imposta di bollo pari a Euro 192,00 assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972 giusta Autorizzazione dell’Ufficio Territoriale di Firenze Prot. n. 81225 del 19.07.2019”